



REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 24 ottobre 2014, composta dai Magistrati:

Maurizio Graffeo

Presidente

Tommaso Brancato

Consigliere

Francesco Antonino Cancilla

Referendario - relatore

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

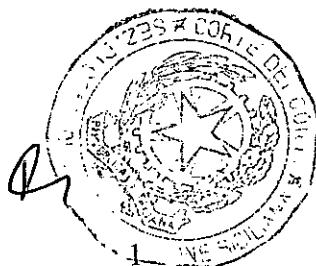
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Visto il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, come convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012 e s.m.i.;



Visto in particolare l'art. 148 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, novellato dall'art. 3, co. 1, sub e) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012

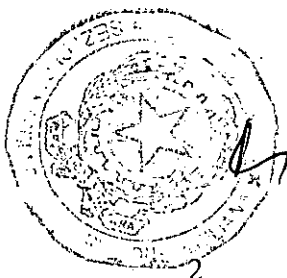
Viste le Linee guida per il referto semestrale dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei comuni con oltre 15.000 abitanti sulla regolarità della gestione amministrativa contabile, nonché sulla adeguatezza ed efficacia dei controlli interni ai sensi dell'art. 148 TUEL, approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 4 dell'11 febbraio 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.57 dell'8 marzo 2013, le quali prevedono la possibilità di adattamenti dello schema di relazione da parte delle Sezioni regionali, che tengano conto delle peculiarità degli enti controllati e delle singole realtà locali;

Vista la deliberazione n. 332/2013/INPR con cui questa Sezione ha, conseguentemente, adottato:

le "Linee guida per il referto semestrale (art. 148 tuel) sulla regolarità della gestione e sull'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni nei comuni siciliani con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e nelle province regionali";

lo "Schema di relazione per il referto semestrale del Sindaco, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e del Commissario straordinario della Provincia regionale";

- Vista la nota del Commissario Straordinario e del Segretario Generale del Libero consorzio comunale di Trapani, già Provincia regionale di Trapani, acquisita con prot. CDC n. 10746 del 17.12.2013, con la quale è stato trasmesso il referto sulla regolarità della gestione e sull'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni (art. 148 TUEL) relativa al primo semestre 2013 con parere favorevole del collegio dei revisori;
- Vista la nota del Commissario Straordinario e del Segretario Generale del Libero consorzio comunale di Trapani, già Provincia regionale di Trapani, acquisita con prot. CDC n. 2840 del 31.03.2014, con la quale è stato trasmesso il referto sulla regolarità della gestione e sull'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni (art. 148 TUEL) relativa al secondo semestre 2013 con il parere favorevole del collegio dei revisori;



Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 226/2014/CONTR con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'odierna adunanza ai fini degli adempimenti di cui al citato articolo 148 del TUEL;

Letta la memoria presentata dall'ente (acquisita al n.prot. CDC 8396 del 21/10/2014) a firma del Commissario straordinario;

Udito il Magistrato relatore, dott. Francesco Antonino Cancilla;

Udita in rappresentanza dell'ente la dott.ssa Caterina Verghetti, dirigente;

Premesso che

L'art. 148 del TUEL, come riformulato dall'art. 3, co. 1, lett. e) del D.L. n. 174/2012 (convertito dalla legge n. 213/2012), dispone che: *"Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della Provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale".*

Le riferite disposizioni prevedono un nuovo strumento di valutazione, in corso d'esercizio, da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, della legittimità e regolarità delle gestioni, dedicando particolare attenzione, oltre che ai dati strettamente finanziari, al sistema dei controlli interni degli enti locali.

Le finalità di fondo della nuova modalità di controllo prevista dall'art. 148 Tuel sono state individuate dalla Sezione per le Autonomie, nella citata deliberazione n. 4/2013, nei seguenti punti:



- verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;
- verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente;
- consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

Il primo schema di relazione, approvato dalla Sezione Autonomie con la citata deliberazione n. 4/2013 e –per gli enti della Regione siciliana- da questa Sezione di controllo con la deliberazione n. 332/2013, relativamente al 1° semestre 2013 consente la rilevazione di una serie di aspetti attinenti: all'organizzazione dell'ente, ai sistemi informativi, al sistema dei controlli interni; trattasi, in sostanza, di dati che restano acquisiti alla Sezione di controllo come base informativa sulle caratteristiche di ciascun ente locale esaminato, utile anche per le future rilevazioni semestrali.

Lo schema di relazione in esame si compone di due sezioni. La prima sezione, dedicata alla regolarità della gestione amministrativa e contabile, è volta ad acquisire notizie sul rispetto dei parametri della regolarità amministrativa e contabile, evidenziando eventuali lacune gestionali in grado di alterare i profili di una sana e corretta gestione finanziaria. La seconda sezione, dedicata all'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni, intende rilevare, mediante la rappresentazione puntuale dello stato di attuazione degli stessi negli enti scrutinati, le eventuali criticità di fondo nel sistema organizzativo-contabile.

Per dare compiuta attuazione al disposto legislativo e nel recepire, con i necessari adeguamenti, i contenuti del predetto schema di relazione questa Sezione ha adottato la deliberazione n. 332/2013/INPR, con la quale invitava i Presidenti delle Province ed i Sindaci dei comuni con oltre 15.000 abitanti a compilare e trasmettere il Referto, sotto forma di questionario, entro il termine del 15 dicembre 2013.



In ottemperanza alle indicate disposizioni normative, il Commissario straordinario del Libero consorzio comunale di Trapani, già Provincia regionale di Trapani, ha trasmesso a questa Sezione, con le note sopra richiamate, le relazioni sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni dell'ente, relative rispettivamente al primo e al secondo semestre 2013, a firma dello stesso.

Il Magistrato istruttore, esaurita l'attività di competenza, ha deferito all'esame collegiale le risultanze complessive delle menzionate relazioni e, a tal fine, ha chiesto al Presidente della Sezione di convocare il Collegio per un'apposita adunanza, fissata per la data odierna.

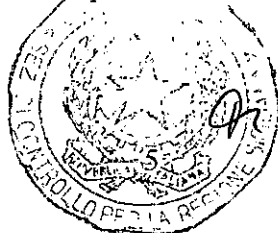
Considerato che

Dall'esame dei referti e dei relativi allegati sono emerse numerose e rilevanti criticità con riferimento ai seguenti aspetti:

REGOLARITÀ DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE (SEZ. I)

1.A. Programmazione

1. La mancata approvazione del Piano generale di sviluppo;
2. l'assenza di un modello di programmazione e controllo integrato relativamente al I semestre 2013;
3. la mancata strutturazione dell'organizzazione dei singoli servizi sulla base della rilevazione delle esigenze della popolazione;
4. la mancata individuazione, in sede di relazione previsionale e programmatica, degli obiettivi gestionali per le società partecipate, ai fini dell'avvio dei controlli di cui all'art.3 del d.l. n.174/2012;
5. il mancato adeguamento dell'ordinamento dell'Ente alle disposizioni previste, per i servizi pubblici locali, dall'art. 34, comma 20 e 21, del d.l. 179/2012, convertito dalla legge 17.12.2012, n. 221 e ai principi della libera iniziativa economica privata;
6. in relazione a ciascuno dei principali servizi pubblici locali, la mancata verifica del grado di copertura dei costi garantito dall'applicazione delle tariffe vigenti; l'assenza nel I semestre di interventi programmati per migliorare il grado di riscossione delle entrate proprie, con particolare riferimento a quelle tributarie.



1.B. Gestione

1.B.1. Entrate

1. L'assenza di valutazioni, nel I semestre 2013, circa l'efficienza della gestione delle entrate relativamente alle quote effettivamente riscosse e quelle rimaste da riscuotere;
2. l'inidoneità del grado di riscossione delle entrate di competenza (riscossione/accertamenti) a garantire, nel I semestre 2013, gli equilibri di cassa anche avendo riguardo all'andamento storico.
3. La mancata riscossione delle entrate straordinarie nel II semestre;

1.B.2. Spese

1. La percentuale assai esigua di ricorso alle procedure di acquisti dei beni e servizi attraverso le centrali di committenza rispetto al totale degli impegni assunti (pari al 5,46% nel I semestre e al 15,38% nel II semestre);
2. la mancata effettuazione della valutazione di convenienza economica rispetto alla gestione diretta;
3. la necessità di verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalle leggi vigenti per il corretto ricorso alle varie tipologie di affidamento di lavori, servizi e forniture. A tal riguardo, con riferimento agli affidamenti relativi all'anno 2013, si rilevano:

nel primo semestre:

- a)- l'affidamento di un appalto di lavori, di due appalti di servizi;
- b)- una procedura negoziata senza pubblicazione di bando, 11 cottimi fiduciari / affidamenti diretti;

nel secondo semestre:

- a)- l'affidamento di un appalto di lavori, di tre appalti di servizi, di un appalto per forniture;
 - b)- 3 procedure negoziate senza pubblicazione di bando; 18 cottimi fiduciari e/o affidamenti diretti;
4. l'esigua percentuale di realizzazione, nel II semestre del 2013, del Piano triennale delle opere pubbliche (in termini di pagamenti effettuati): il 10,22% nel 2012, il 21,17% nel 2011 e il 29,53% nel 2010;
 5. l'assenza di processi di riorganizzazione e/o rideterminazione della dotazione



- organica a seguito dell'applicazione degli articoli 6 e 6 bis del d. lgs. n. 165/2001;
6. l'elevato numero di giudizi promossi contro l'ente (57 nel 2013); la soccombenza dell'ente in 15 giudizi; la presenza di accantonamenti soltanto per 12 giudizi.

1.C. Trasparenza

La mancata adozione dei regolamenti volti a disciplinare le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo.

ADEGUATEZZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI (SEZ. II)

2.A. Ricognizione del sistema dei controlli interni

Relativamente al II semestre:

1. la parziale attuazione del regolamento che disciplina il sistema dei controlli interni ai sensi dell'art. 147, co. 4, del TUEL;
2. la mancata introduzione di un sistema di contabilità analitica ed economico-patrimoniale.

2.B. Controllo strategico

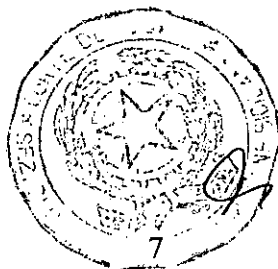
Relativamente al II semestre:

1. l'assenza di valutazioni sullo stato di attuazione dei programmi (con analisi di congruenza e di scostamenti);
2. l'assenza di monitoraggio sullo stato di attuazione delle previsioni;
3. la mancata adozione di sistemi di monitoraggio della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda;
4. l'assenza di metodologie per monitorare l'impatto socio-economico dei programmi dell'ente e l'assenza di report sul controllo strategico;
5. l'assenza di un sistema di controllo teso a verificare la conformità tra gli obiettivi dell'amministrazione e le scelte operate dai dirigenti e tra la gestione e l'allocatione delle risorse umane, materiali e finanziarie.

2.C. Controllo di gestione

Relativamente al II semestre:

1. L'assenza di un controllo svolto in riferimento ai costi e ricavi dei singoli servizi/centri di costo;



2. l'assenza di valutazioni sulla congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi dei piani;
3. il mancato supporto, da parte dell'Organo preposto al controllo di gestione, nel fornire ai dirigenti elementi e valutazioni idonee all'assolvimento dei compiti di direzione e organizzazione della struttura di riferimento;
4. la mancata utilizzazione di rapporti del controllo di gestione ai fini della valutazione della performance del personale.

2.D. Altre forme di controllo

Organismi partecipati

Relativamente al II semestre:

1. La mancata attuazione dell'art.147, comma 2, lettera d) del TUEL relativamente alla verifica di efficacia, efficienza ed economicità della gestione degli organismi esterni dell'ente;
2. l'assenza di un monitoraggio periodico sulla solidità economica, patrimoniale e finanziaria degli organismi partecipati e la mancata verifica da parte dell'ente, della qualità dei servizi erogati dagli stessi;
3. la mancata adozione di metodologie per la misurazione della soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell'ente.

Equilibri finanziari

1. Il mancato adeguamento del regolamento di contabilità alle disposizioni di cui all'art. 147-quinquies del TUEL;
2. la mancata effettuazione della valutazione degli effetti prodotti dai risultati di gestione degli organismi esterni sul bilancio finanziario dell'ente;
3. la presenza di criticità in merito alla capacità, da parte dell'ente, di rispettare il programma dei pagamenti a causa di carenze di liquidità connesse alla mancata erogazione di contributi erariali per circa euro 24.667.555,38.

2.E. Controllo di regolarità amministrativa contabile

Relativamente al II semestre:

1. La mancata introduzione di apposite procedure per l'acquisizione dei dati;
2. la mancata messa a punto di un sistema di-audit interno;



3. la mancata effettuazione di specifiche ispezioni o indagini rivolte ad accertare la regolarità amministrativa e contabile relativa a specifici uffici, servizi e progetti.

All'odierna adunanza pubblica il rappresentante dell'ente ha insistito nella citata memoria, che ha permesso di chiarire soltanto alcuni dei rilievi indicati in sede di deferimento, lasciando inalterati i restanti profili di criticità, che saranno esaminati nei prossimi paragrafi.

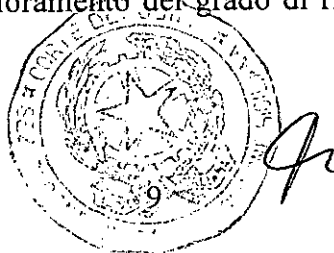
1.A. PROGRAMMAZIONE

L'ente ha dedotto che il piano generale di sviluppo, previsto dall'art. 165, comma 7 del d.lgs. 267/2000, non è stato adottato, trattandosi di uno strumento di programmazione non solo dispendioso ma soprattutto privo di rilevanza in presenza di gestione commissariale, atteso che la Legge regionale n. 7 del 27/03/2013 ha previsto l'abolizione delle Province regionali e la contestuale istituzione dei liberi consorzi dei Comuni; i commissari straordinari, dunque, non sono chiamati a svolgere un programma politico di mandato. L'ente ha però precisato di avere adottato gli altri documenti di programmazione, quali il bilancio pluriennale, la relazione previsionale, il piano triennale delle opere pubbliche, il PEG finanziario per il 2013. La Sezione, pur prendendo atto degli argomenti sopra illustrati, rileva tuttavia che la normativa non ha previsto alcuna deroga all'adozione del piano generale di sviluppo.

Sussiste la criticità relativa all'assenza di un modello di programmazione e controllo integrato; al riguardo, l'ente ha chiarito che il Regolamento sul sistema dei controlli interni è stato adottato soltanto il 22/08/2013 e reso esecutivo il 24/09/2013; da ciò si evince che nel corso dell'anno 2013 l'amministrazione è rimasta priva di un modello di programmazione. Inoltre, i servizi non risultano strutturati sulla base di un'effettiva e attenta rilevazione delle esigenze della popolazione.

L'ente ha confermato che in sede di relazione previsionale e programmatica non sono stati inseriti gli obiettivi delle società partecipate.

Va pure constatato che nel primo semestre del 2013 non sono stati programmati e attuati interventi per il miglioramento del grado di riscossione delle entrate pro-



prie. Invero, il programma operativo per "l'ottimizzazione" del servizio di riscossione è stato adottato dal commissario straordinario con deliberazione n. 13 del 15/04/2013, sicché nel primo semestre sono mancati concreti interventi. Inoltre, soltanto con deliberazione commissariale n. 9 del 28/11/2013 è stato approvato il nuovo regolamento per l'applicazione del canone COSAP.

In sintesi, per ciò che attiene alla programmazione, restano confermati i profili di irregolarità sopra descritti.

1.B. GESTIONE

L'ente ha dedotto che la gestione delle entrate diverse dai tributi provinciali ha risentito dei ritardi dei trasferimenti da parte della Regione. Va tuttavia osservato che -come rilevato nel precedente punto della presente deliberazione- non risulta una particolare efficienza nella riscossione delle entrate tributarie.

Sul fronte delle spese, l'amministrazione ha genericamente dedotto che il ricorso alle procedure di acquisto tramite le centrali di committenza sarebbe risultato poco conveniente e che le merci e i servizi ricercati non sempre erano disponibili. Tale affermazione, tuttavia, è rimasta priva di riscontro documentale.

L'ente ha sostenuto che l'esternalizzazione di servizi è imputabile alla carenza di personale con adeguato profilo professionale; ha però precisato che diversi servizi sono stati affidati alla società partecipata al 100% Mega Service s.p.a. nell'ambito del contratto stipulato tra le parti. Alla luce di quanto dedotto dall'amministrazione, la Sezione rileva che, pertanto, non vi è stata un'attenta valutazione sulla convenienza economica dell'esternalizzazione rispetto alla gestione diretta.

Con riferimento all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, va sottolineato che nel vigente sistema normativo i cottimi fiduciari e gli affidamenti diretti sono consentiti solo nei casi specificamente individuati dal legislatore, poiché si tratta di modalità di scelta del contraente, che in certa misura limitano i principi di libera concorrenza e trasparenza, che devono caratterizzare i contratti della Pubblica Amministrazione. L'amministrazione va quindi richiamata all'osservanza puntuale delle disposizioni che regolano le procedure di selezione del contraente.



Un ulteriore profilo di criticità riguarda l'elevato numero di giudizi promossi contro l'ente, che -così come precisato in memoria- riguardano soprattutto controversie per il risarcimento di danni derivati da difetti di manutenzione del manto stradale. Ciò dimostra che l'amministrazione non è riuscita ad assolvere in modo soddisfacente le funzioni connesse alla manutenzione delle strade. Inoltre, è stata confermata l'assenza di adeguati accantonamenti, anche se l'ente ha valutato la possibilità di stipulare polizze assicurative per responsabilità civile in alternativa alla costituzione di un fondo per rischi.

1.C. TRASPARENZA

Sul motivo di deferimento concernente l'adozione dei regolamenti volti a disciplinare la pubblicità e la trasparenza, l'ente ha soltanto dedotto che sono state rispettate le disposizioni di legge ma non ha indicato e allegato i prescritti regolamenti.

2. ADEGUATEZZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Sussistono quasi tutte le criticità che riguardano il sistema dei controlli interni. A tal proposito, l'amministrazione ha confermato che è stato soltanto parzialmente attuato il regolamento sui predetti controlli, adottato il 22/08/2013 e reso esecutivo il 24/09/2013; ha pure ammesso di non essersi ancora dotata di una contabilità economico-patrimoniale integrata alla contabilità finanziaria.

Inoltre, con riferimento ai rilievi sull'assenza di controllo strategico, l'ente ha messo in evidenza le peculiarità della gestione commissariale e il limitato periodo di tempo della stessa, sicché il Commissario ha fissato obiettivi strategici complessivi, declinati poi in obiettivi gestionali assegnati ai vada dirigenti con l'approvazione del PEG con deliberazione commissariale n. 148 del 28/11/2013.

Infine, l'amministrazione ha chiarito che per l'anno 2013 il controllo di gestione si è limitato alla verifica dei parametri relativi agli indicatori finanziari.

Tanto premesso, la Sezione osserva che le carenze riscontrate in relazione al sistema informativo contabile e al controllo di gestione forniscono un quadro di



scarsa adeguatezza rispetto alle finalità e alle potenzialità correttive di tale fondamentale strumento di controllo direzionale, che deve fungere da supporto dei processi decisionali e programmatici, delle scelte gestionali ed organizzative, degli istituti premiali ed incentivanti. Non vi è stata la necessaria cognizione degli aspetti relativi ai costi e ricavi, che risultano indispensabili ai fini della valutazione dell'efficienza e dell'economicità della gestione, fornendo l'apporto conoscitivo necessario per qualsiasi politica di effettiva razionalizzazione dei costi.

Sono carenti pure i controlli sugli organismi partecipati. A tal proposito, l'ente ha confermato l'assenza di un monitoraggio periodico sulla solidità economica e patrimoniale degli organismi partecipati e la mancanza di verifica sulla qualità dei servizi erogati; l'amministrazione ha precisato che tali carenze sono imputabili al ritardo nell'adozione dell'apposita disciplina regolamentare intervenuta soltanto nel mese di settembre 2013. L'ente, inoltre, non si è dotato di una metodologia per la misurazione della soddisfazione degli utenti.

Per ciò che attiene agli equilibri finanziari, l'amministrazione ha soltanto precisato che le modifiche del regolamento di contabilità sono in corso di predisposizione e che vi è un notevole contenzioso con lo Stato per l'erogazione di contributi erariali.

Infine, l'ente ha dedotto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile è stato svolto nel 2013 nella fase preventiva della formazione dell'atto da ogni responsabile di servizio; ha aggiunto che il controllo successivo, invece, è stato avviato soltanto nel 2014, così come pure nel corso del presente anno sono stati intrapresi i controlli sugli atti amministrativi con selezione casuale effettuata con tecniche di campionamento. Tutto ciò conferma le gravi lacune del controllo di regolarità amministrativa e contabile per l'anno 2013.

Gli elencati rilievi critici impongono la loro segnalazione al Commissario straordinario ed all'Organo di revisione dei conti del Libero consorzio comunale di Trapani, già Provincia regionale di Trapani, con riserva di ulteriore valutazione -in occasione dell'esame della relazione del 2014, tenuto conto delle difficoltà rappresentate dall'ente e delle misure di adeguamento annunciate- ai fini dell'eventuale comunicazione alla Procura presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regio-



A handwritten signature, possibly of the official responsible for the document.

ne siciliana, ex art. 148, comma 4, TUEL, nel testo introdotto dal decreto legge n.174 del 2012 e relativa legge di conversione.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana

DELIBERA

- di segnalare gli evidenziati aspetti al Commissario straordinario ed all'Organo di revisione dei conti del Libero consorzio comunale di Trapani, già Provincia regionale di Trapani;
- di riservarsi ogni ulteriore valutazione per le successive attività di competenza.

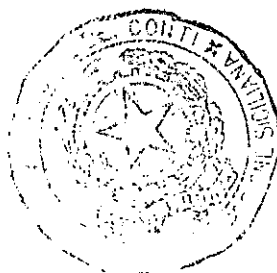
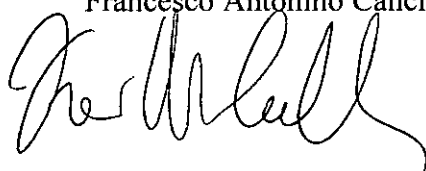
DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013, sia trasmessa ai predetti organi del Libero consorzio comunale di Trapani, già Provincia regionale di Trapani.

Così deliberato in Palermo il giorno 24 ottobre 2014.

IL MAGISTRATO RELATORE

Francesco Antonino Cancilla



IL PRESIDENTE

Maurizio Graffeo



Depositata il

15 DIC. 2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris RASURA

